

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 671 del 26 maggio 2020

Programma di implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile (P.I.P.P.I.). Annualità 2020 -2021.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Adesione al Programma per l'annualità 2020-2021 relativo all'implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile (P.I.P.P.I. 9).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Decreto del 4 settembre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Finanze ha approvato la ripartizione delle risorse afferenti al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l'anno 2019, destinando alla Regione del Veneto la somma di € 28.987.738,95.

Con lo stesso Decreto, all'art. 3 è previsto a carico del FNPS un finanziamento, per non meno di € 3.937.500,00, delle azioni volte all'implementazione delle "Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.)", approvate il 21 dicembre 2017 in Conferenza Unificata, demandando agli allegati C ed E le modalità di adesione ed attuative, inclusa la quota minima delle risorse da destinare a livello regionale, le caratteristiche organizzative nonché i criteri di coinvolgimento degli Ambiti Territoriali (di seguito AT).

Il decreto interministeriale 4 settembre 2019 all'Allegato E reca il "*Programma di implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile (P.I.P.P.I.) 2020 - 2021*" che ha approvato e definito le tipologie di intervento, le modalità attuative, i tempi dell'implementazione, la struttura di *governance*, i dispositivi educativi, nonché il livello "base" o "avanzato" di partecipazione da parte degli AT.

Nell'ottica di consolidare le esperienze acquisite nelle precedenti annualità cui la Regione ha aderito, e preso atto che "*il programma - volto ad accompagnare la genitorialità vulnerabile al fine di evitare il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare di origine*" è uscito dalla fase sperimentale per divenire attraverso le sue linee di indirizzo nazionali e lo specifico finanziamento a carico del FNPS nell'ambito dell'area Famiglia e Minori, una modalità diffusa di intervento coordinato e multidisciplinare dei servizi sociali nel territorio.

Con specifico riguardo alle caratteristiche richieste dall'allegato E per la partecipazione al programma, preso atto della pregressa esperienza maturata dai suddetti ambiti sociali nel corso degli anni di sperimentazione, si propongono per l'implementazione i seguenti cinque AT:

- Azienda Ulss 2 Marca trevigiana - Distretto di Asolo;
- Azienda Ulss 7 Pedemontana - Distretto 1;
- Azienda Ulss 8 Berica - Distretto Ovest;
- Azienda Ulss 9 Scaligera - Distretto 4 Bussolengo;
- Comune di Venezia;

Alla luce di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 del suddetto Decreto Interministeriale, il quale stabilisce che "*il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali garantisce l'attuazione uniforme sul territorio nazionale*" delle azioni del Programma di cui al comma 1, e a valere sulla quota del Fondo designata al medesimo Ministero, idonea assistenza tecnica" demandando al successivo allegato E, le modalità attuative, il numero minimo di Ambiti territoriali coinvolti da ciascuna Regione e la quota minima di finanziamento per ciascun ambito.

Preso atto che l'allegato E stabilisce che, per quanto riguarda il Veneto, il numero minimo di AT coinvolti sia pari a cinque, determinando per ciascuno degli AT che la quota minima di finanziamento "*a valere sulla quota regionale delle risorse del FNPS 2019 è pari a 62.500,00 euro, comprensiva della quota di cofinanziamento*", con il presente provvedimento si determina quanto segue:

- di implementare il programma in numero 5 (cinque) ambiti territoriali di cui 1 (uno) riservato al Comune di Venezia quale comune capoluogo della Città metropolitana;
- di ripartire le risorse assegnate alla Regione del Veneto, per un totale pari ad € 250.000,00, assegnando a ciascuno dei (cinque) ambiti territoriali una quota pari ad € 50.000,00;
- di ripartire la quota di cofinanziamento regionale pari al 20%, assegnando a ciascuno dei (cinque) ambiti territoriali una quota pari ad € 12.500,00.

Pertanto, con il presente provvedimento, ai fini dell'implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile (P.I.P.P.I.) 2020 - 2021, di cui all'art. 3 del Decreto M.L.P.S. di concerto con il Ministro delle Finanze del 4 settembre 2019, si determina in euro 312.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore degli ambiti territoriali sopra citati, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo:

- n. 102039 "*Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per l'infanzia - Trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)*" del Bilancio 2020-2022, per euro 250.000,00;
- n. 100016 "*Fondo Regionale per le Politiche Sociali - Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. A, L.R: 13/04/2001, n. 11)*" del Bilancio 2020-2022, per euro 62.500,00.

L'ammontare di euro 250.000,00 è finanziato con trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali, con copertura della obbligazione assicurata dall'accertamento in entrata n. 1527/2020 di complessivi euro 28.987.738,95, disposto con DDR n. 27 del 2 aprile 2020, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 "Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001;

Visto il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;

Visto l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il Decreto Interministeriale del 4 settembre 2019;

Vista la Legge Regionale n. 46 del 25 novembre 2019, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2020-2022";

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di disporre che l'implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile (P.I.P.P.I.) annualità 2020 - 2021 avvenga in numero 5 (cinque) ambiti territoriali di cui 1 (uno) riservato al Comune di Venezia quale comune capoluogo della Città metropolitana, dando atto che "*la quota minima di finanziamento per ciascun ambito a valere sulla quota regionale delle risorse del FNPS del 2019 è pari a 62.500,00 euro, comprensiva della quota di cofinanziamento*" così come di seguito individuati:
 - ◆ Azienda Ulss 2 Marca trevigiana - Distretto di Asolo (livello avanzato);
 - ◆ Azienda Ulss 7 Pedemontana - Distretto 1 (livello base);
 - ◆ Azienda Ulss 8 Berica - Distretto Ovest (livello base);
 - ◆ Azienda Ulss 9 Scaligera - Distretto 4 Bussolengo (livello avanzato);

◆ Comune di Venezia (livello avanzato);

3. di ripartire le risorse assegnate alla Regione del Veneto per un totale pari ad euro 250.000,00, assegnando a ciascuno dei (cinque) ambiti territoriali una quota pari ad euro 50.000,00;
4. di determinare in euro 312.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore degli ambiti territoriali sopra citati, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo:
 - ◆ n. 102039 "*Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per l'infanzia - Trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)*" del Bilancio 2020-2022, per euro 250.000,00;
 - ◆ n. 100016 "*Fondo Regionale per le Politiche Sociali - Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. A, L.R: 13/04/2001, n. 11)*" del Bilancio 2020-2022, per euro 62.500,00.
5. di dare atto che l'ammontare di euro 250.000,00 è finanziato con trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali, con copertura della obbligazione assicurata dall'accertamento in entrata n. 1527/2020 di complessivi 28.987.738,95, disposto con DDR n. 27 del 2 aprile 2020, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 "Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)".
6. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato dell'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, co. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.